



## CONVENZIONE OMCEO CATANIA – COA CATANIA

Per l'attivazione di tirocini formativi nella P.A.

**Ai sensi dell'art. 41 comma 6 lett. b) legge 247/2012 e artt. 6, commi 8 e 9, e 8 del D.M. Giustizia n. 70/2016**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania (COA), in persona del Presidente nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* Avv. Antonino Guido Distefano, con sede in Catania (COA), Piazza Giovanni Verga, (presso Palazzo di Giustizia), C.F. 80010980870, pec: [segreteria@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:segreteria@pec.ordineavvocaticatania.it)

e

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania (OMCeO CT), in persona del Presidente del Consiglio Direttivo, nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* Dott. Alfio Saggio, con sede in Catania, Viale Ruggero di Lauria n. 81 A, C.F. 80011920875, pec: [segreteria.ct@pec.omceo.it](mailto:segreteria.ct@pec.omceo.it)

### PREMESSO

- che l'articolo 41 comma 6, lettera b) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", prevede la facoltà di svolgere il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'Ufficio Legale di un ente pubblico o presso un Ufficio Giudiziario per non più di dodici mesi;
- che il D.M. Giustizia n. 70/2016, art. 6, commi 8-9, consente lo svolgimento del tirocinio forense presso uffici legali di enti pubblici e l'art. 8 del medesimo D.M. 70/2016, attribuisce al COA la competenza ad autorizzare e vigilare sulle sedi di tirocinio;
- che l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Catania, ente pubblico non economico, svolge attività istituzionali di rilievo in materia di diritto amministrativo e sanitario nonché di procedimenti disciplinari e deontologia professionale;
- che l'OMCeO di Catania ha formalmente istituito un Ufficio Legale interno, cui è affidata la gestione di tutti gli affari legali, giudiziali e stragiudiziali inerenti l'ente e i suoi iscritti, oltre alle aree amministrative già operative come da previsioni statutarie;
- che è interesse dell'OMCeO attivare un tirocinio per supportare le attività dell'Ufficio Legale e degli uffici amministrativi, in ragione dell'aumento del contenzioso, dei procedimenti disciplinari e degli adempimenti giuridico-amministrativi connessi alla gestione dell'ente e dei suoi iscritti;
- che è interesse del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nell'ambito delle possibilità riconosciute dalla Legge Professionale n. 247/2012, offrire agli iscritti al Registro dei Praticanti l'opportunità di formazione



e di sviluppo di competenze giuridiche nelle materie trattate dall'OMCeO e nella gestione delle relative problematiche;

- che tale esperienza è configurabile come servizio prestato presso una Pubblica Amministrazione, attestabile con apposita certificazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001;
- che lo strumento giuridico della convenzione rafforza il dialogo tra Ordine dei Medici e Ordine degli Avvocati, promuovendo sinergie nella gestione di temi comuni quali responsabilità professionale, procedimenti disciplinari, etica e deontologia.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

## **Articolo 1**

La presente convenzione è finalizzata a consentire e disciplinare lo svolgimento di sei mesi di tirocinio presso l'OMCeO di Catania, a favore di coloro che, in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza e iscritti al registro dei praticanti del COA di Catania, siano interessati ad acquisire competenze specialistiche in materia di diritto amministrativo, sanitario, procedimenti disciplinari e deontologia, con certificazione di servizio prestato presso una Pubblica Amministrazione (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001).

Sarà attivato il tirocinio per n. 1 risorsa per ciascun semestre. Il tirocinio svolto presso l'OMCeO è pienamente compatibile e cumulabile con la pratica forense, in quanto attivato presso un ente pubblico ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett. b), L. 247/2012 e degli artt. 6 e 8 del D.M. 70/2016.

## **Articolo 2**

La durata del tirocinio è fissata in sei mesi continuativi. L'impegno richiesto al tirocinante è di 18 ore settimanali, da distribuire secondo il calendario concordato con un Tutor responsabile, individuato dall'Ordine dei Medici in sede di attivazione del tirocinio stesso.

Gli interessati allo svolgimento del tirocinio presso l'OMCeO dovranno presentare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati apposita domanda secondo il modello allegato alla presente Convenzione, in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1 nonché dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42ter comma 2 lettera g) del R.D. n. 12/1941 e il nominativo del dominus, disponibile al contemporaneo svolgimento del tirocinio da parte dell'interessato. Alla domanda dovrà essere allegato un Curriculum vitae aggiornato e un documento di riconoscimento.

## **Articolo 3**

L'attività del tirocinante si svolgerà nel rispetto degli obblighi di riservatezza riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di tirocinio, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione dell'attività svolta.



Il tirocinante avrà accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal personale dell’Ufficio cui lo stesso è affidato. Il tirocinio è svolto con l’obiettivo di consentire ai partecipanti di acquisire competenze amministrative specialistiche nonché giuridiche specifiche in materia sanitaria, disciplinare e deontologica, a beneficio della futura professione.

Il tirocinante, sotto la supervisione di un Tutor designato dall’OMCeO, potrà svolgere attività di supporto agli uffici, di ricerca giuridica, redazione bozze, monitoraggio contenzioso e procedimenti disciplinari, collaborazione a eventi formativi e compresenza in udienza.

#### **Articolo 4**

Il COA di Catania si impegna a dare adeguata diffusione alla presente convenzione tra i propri iscritti. Il COA predisporrà altresì una lista di candidati che manifesteranno interesse allo svolgimento del tirocinio presso l’OMCeO, lista che sarà trasmessa all’Ordine dei Medici. L’OMCeO procederà in autonomia alla selezione finale dei tirocinanti, sulla base dei requisiti indicati nella presente convenzione e delle esigenze organizzative dell’ente.

#### **Articolo 5**

L’OMCeO nomina al suo interno un Tutor Responsabile dello svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione. Il Tutor certifica presenze e attività svolte. Alla scadenza del semestre di tirocinio, l’OMCeO rilascerà una relazione finale attestante la durata, l’impegno orario, le attività svolte e la valutazione del partecipante. Tale relazione, sottoscritta dal Presidente OMCeO e dal Responsabile, costituisce certificazione di servizio prestato presso una Pubblica Amministrazione (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001) e dovrà altresì essere inviata alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati al fine di essere inserita nel fascicolo personale dell’iscritto.

#### **Articolo 6**

L’OMCeO garantisce ai tirocinanti la copertura assicurativa contro infortuni. Il tirocinio è svolto con finalità esclusivamente formativa e l’OMCeO potrà, ove deliberato, riconoscere al tirocinante un rimborso delle spese vive documentate (quali trasporti, materiali di lavoro, trasferte autorizzate), che non assume natura retributiva.

#### **Articolo 7**

Per l’attuazione e la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania il referente è il Presidente o in caso di suo impedimento il Dirigente. Per l’OMCeO di Catania referente è il Presidente pro tempore o, per delega espressa, il Responsabile dell’Ufficio legale OMCeO. In caso di sostituzione del proprio referente, ciascuna Parte informerà l’altra con comunicazione scritta.



## **Articolo 8**

La presente Convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi da concordare, con scambio di comunicazioni scritte, almeno trenta giorni prima della scadenza.

## **Articolo 9**

Le Parti dichiarano che i dati personali dei tirocinanti saranno trattati, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per finalità connesse all’attivazione, gestione e certificazione del tirocinio. I dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività e non saranno diffusi a terzi, salvo obblighi di legge.

Ai tirocinanti sarà resa apposita informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, con indicazione dei diritti esercitabili nei confronti dei Titolari del trattamento.

## **Articolo 10**

Per eventuali controversie nascenti dalla presente convenzione è competente il Foro di Catania.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Catania

Per l’Ordine degli Avvocati di Catania